



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Provincia di Brindisi

C.A.P. 72026 - Piazza Umberto I° - Tel. 0831/660238 - Fax 0831/660239

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *Schema contratto/disciplinare incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, verifica di vulnerabilità sismica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità dei lavori, relazione energetica e diagnosi energetica, afferenti il progetto denominato "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico A. Manzoni" ubicato alla via Cialdini.*

CONTRATTO/DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

(D. Lgs. 50/2016, art. 24 – D. Lgs. 81/2008, art. 91)

L'anno **duemilaventidue**, il giorno _____ del mese di _____, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) sono riuniti:

- l'arch. Cosimo Stridi in qualità di Responsabile de Settore Tecnico del Comune di San Pancrazio Salentino (P. IVA 00198010746), che interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta Amministrazione Comunale, che di seguito sarà brevemente chiamata "Amministrazione";
- Il Professionista Arch./Ing. nato a, il....., iscritto all'Albo Professionale degli Architetti/Ingegneri della Provincia di al n., C.F., P.I. domiciliato, ai fini del presente contratto, in, via, CAP, recapito telefonico n....., indirizzo di posta elettronica certificata, nella qualità di libero professionista, di seguito denominato "Affidatario",

Oppure

- Il Sig..... nato a il residente a, in via, nella qualità di Legale rappresentante della Società /Studio/ RT / Consorzio / altro, Ragione Sociale, C.F., domiciliato, ai fini del presente contratto, in, via, CAP, recapito telefonico n., indirizzo di posta elettronica certificata, di seguito denominato "Affidatario",

tra i quali

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Premessa

Con determina del responsabile del settore tecnico n. ____ del __/__/20__, a seguito di regolare gara pubblica è stato affidato il servizio di cui in oggetto all'affidatario come sopra generalizzato il quale svolgerà l'incarico secondo il presente contratto/disciplinare, le esigenze e le direttive dell'Amministrazione nel rispetto della deontologia professionale nonché della normativa generale ed attuativa in materia di lavori pubblici vigente, D. lgs. 50/2016, DPR 207/2010 (nelle parti ancora in vigore), la legge Regione Puglia n. 13/2001, in accordo al D.Lgs. 81/08 e loro ss.mm.ii., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione comunale conferisce all'Affidatario, come sopra generalizzato, l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui in premessa:

- a) elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo redatto in conformità e secondo le disposizioni definite dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, dai relativi articoli del vigente DPR 207/2010 e dal presente contratto/disciplinare;

- b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi degli artt. 91 e 98 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
- c) predisposizione delle richieste di pareri e autorizzazioni comunque denominati in “via ordinaria” (compresa la predisposizione della necessaria modulistica);
- d) relazione geologica e geotecnica;
- e) verifica di vulnerabilità sismica;
- f) relazione energetica e diagnosi energetica.
- g) direzione lavori, misure e contabilità.

Ai fini della verifica di vulnerabilità sismica si acquisirà un Livello di conoscenza LC2 – Conoscenza Adeguata (cfr. NTC-2018) e si raggiungerà un Livello 2 di acquisizione dei dati e di verifica (cfr. D.P.C.M. 21 ottobre 2003).

Il progetto definitivo ed esecutivo sarà redatto sulla base della documentazione resa disponibile dalla Stazione appaltante e delle indicazioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento, dal quale l’Affidatario riceverà le disposizioni e le istruzioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, e delle eventuali osservazioni di Enti esterni che potranno emergere all’atto della richiesta delle necessarie autorizzazioni / in sede di eventuale conferenza di servizi.

L’incarico sarà suddiviso fasi distinte, come di seguito specificato:

- **Fase 1** – Rilievi e indagini;
- **Fase 2** – Verifica di vulnerabilità sismica;
- **Fase 3** – Relazione energetica e diagnosi energetica;
- **Fase 4** – Progetto definitivo;
- **Fase 5** – Progetto esecutivo;
- **Fase 6** – Direzione lavori, misure e contabilità;
- **Fase 7** – Assistenza al collaudo.

Art. 2 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

La **fase n. 1** comprende le seguenti attività:

1. ricerca ed analisi della eventuale documentazione esistente presso i vari Enti;
2. analisi storico-critica, in accordo alle prescrizioni riportate nelle NTC-2018 e nelle norme applicabili citate all’art. 1, al fine di ricostruire la storia progettuale e costruttiva dell’edificio. Gli esiti delle attività di cui ai punti 1 e 2 saranno riportati in apposita relazione che riporterà, in allegato, l’eventuale documentazione rinvenuta;
3. rilievo geometrico-strutturale, sia delle strutture in elevazione che in fondazione, da eseguire in ottemperanza alle indicazioni riportate nelle NTC-2018 nonché delle prescrizioni contenute nelle norme applicabili citate all’art. 1. La presente sub-fase comprende il rilievo materico qualitativo, il rilievo dei particolari costruttivi strutturali e l’analisi del fessurativo e di degrado dell’edificio. I rilievi effettuati dovranno consentire il raggiungimento del **Livello 2 di acquisizione dei dati**. Gli esiti saranno riportati in elaborati grafici plano-altimetrici corredati da relazione descrittiva dei rilievi effettuati e degli esiti degli stessi nonché da esaustiva documentazione fotografica;
4. caratterizzazione meccanica dei materiali (STEP A), da eseguire in ottemperanza alle indicazioni riportate nelle NTC-2018 nonché delle prescrizioni contenute nelle norme applicabili citate all’art. 1, al fine di acquisire una adeguata conoscenza delle caratteristiche meccaniche degli stessi e del loro stato di degrado. La presente sub-fase prevede la predisposizione del “*Piano delle indagini e delle prove*” finalizzato al raggiungimento di un **Livello di Conoscenza LC2**.

La **fase n. 2** comprende le seguenti attività:

1. eventuale integrazione delle documentazioni di cui ai punti da 1 a 3 della fase 1, da effettuarsi qualora a seguito del completamento delle indagini diagnostiche siano stati acquisiti elementi non rilevati nel corso della fase 1;

2. caratterizzazione meccanica dei materiali (STEP B) al fine di acquisire una adeguata conoscenza delle caratteristiche meccaniche degli stessi e del loro stato di degrado. La presente sub-fase prevede la redazione di una relazione tecnica riepilogativa che, tenendo conto delle indicazioni delle norme indicate all'art. 1, riporti gli esiti delle indagini, l'analisi ed interpretazione dei risultati e la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali che saranno utilizzate per eventuali interventi da prevedere in fase di progettazione.
3. redazione della relazione geologica, basata sugli esiti delle indagini geotecniche / geognostiche effettuate. Essa dovrà fornire la caratterizzazione geomorfologica, idrogeologica e stratigrafica del sito, oltre alla definizione della risposta sismica locale;
4. redazione della relazione geotecnica basata sulle indagini geotecniche / geognostiche effettuate;
5. verifica statica e di vulnerabilità sismica nel rispetto del combinato disposto delle norme elencate all'art. 1, con particolare riferimento alle tipologie di analisi ammesse, agli stati limite di riferimento ed alle tipologie di verifiche da effettuare. Dovrà essere effettuata una **verifica di livello 2** come definita dal D.P.C.M. 21 ottobre 2003);
6. relazione tecnico-descrittiva che dovrà contenere tutte le informazioni previste dal combinato disposto delle norme elencate all'art. 1 con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - a) Caratteristiche strutturali e tipologiche dell'edificio con indicazione delle eventuali modifiche strutturali significative apportate nel tempo;
 - b) Descrizione sintetica delle fasi propedeutiche all'analisi della struttura, con riepilogo delle indagini strutturali effettuate ed i relativi esiti;
 - c) Tipo di analisi eseguita, tipo di software utilizzato e metodi di verifica adottati, con relative descrizioni e motivazioni in relazione alle previsioni normative;
 - d) Esiti della verifica riportante l'interpretazione dei risultati ottenuti e la descrizione del comportamento della struttura, sia statico che in presenza di sisma, con evidenziate, sia in forma descrittiva che numerica che grafica le vulnerabilità statiche e sismiche della struttura, le vulnerabilità non quantificabili numericamente. La verifica di vulnerabilità dovrà riguardare sia aspetti puramente strutturali, sia tutti gli aspetti relativi a elementi non strutturali ed impiantistici in grado di compromettere la funzionalità del manufatto a seguito di evento sismico;
 - e) Calcolazioni svolte per determinare la previsione degli eventuali necessari interventi di adeguamento statico e dei possibili interventi di adeguamento sismico, con indicazione qualitativa e quantitativa di massima degli interventi che si ritengono necessari per adeguare la struttura dal punto di vista statico e per adeguare la stessa dal punto di vista sismico. Tutte le attività descritte dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle norme di riferimento elencate all'art. 1.

Con il fine di verificare l'attendibilità delle calcolazioni svolte, la relazione dovrà riportare quanto prescritto al punto 10.2 delle NTC-2018. La relazione di calcolo ed i tabulati di analisi saranno redatti secondo le previsioni delle NTC-2018.

I tabulati dovranno essere sintetici in quanto l'esito di ogni elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e schemi grafici contenenti, almeno per le parti più sollecitate della struttura, le configurazioni deformate, la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli sforzi, i diagrammi di involuppo associati alle combinazioni dei carichi considerate, gli schemi grafici con la rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti reazioni vincolari.

Le relazioni di cui sopra dovranno inoltre essere corredate da elaborati grafici, generali e di dettaglio (piante, prospetti e sezioni in scala adeguata) e documentazione fotografica con l'indicazione degli elementi strutturali (caratteristiche geometriche e meccaniche), quadro fessurativo presente, ubicazione e tipologia degli interventi di adeguamento statico e

adeguamento sismico ritenuti necessari a seguito della valutazione della vulnerabilità statica / sismica del edificio scolastico ai fini del conseguimento del necessario grado di sicurezza.

7. compilazione della scheda di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico.

La **fase n. 3** comprende le seguenti attività:

Diagnosi energetica redatta ai sensi del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (CAM), sulla base delle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352, mediante valutazione del comportamento energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell'immobile, evidenziando eventuali aree critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance.

L'Affidatario dovrà individuare i possibili scenari di intervento di miglioramento di efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, che conduca a risultati significativi in termini di risparmio economico determinato da una sostanziale diminuzione dei consumi energetici.

Per ogni scenario di intervento proposto dovrà essere presentato il quadro dei risparmi in termini energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno dell'investimento.

L'Affidatario dovrà rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte presentate.

La prestazione ricomprende:

- Redazione certificazione APE.
- Scenario di efficientamento energetico definitivo.

Fase n. 4 e 5 - Progettazione definitiva ed esecutiva

1. Per quanto concerne la progettazione l'Affidatario dovrà attenersi a quanto segue:

- a) gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi indicati all'interno del Capo I, Titolo II, Parte II del D.P.R. 207/10, in funzione di quanto previsto dal vigente D. Lgs. n. 50/2016. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Contratto/disciplinare.

- b) L'Affidatario dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico pari ad **euro 600.000,00** onnicomprensivo.

L'Affidatario è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. Tale importo rappresenta comunque un limite economico per la redazione delle successive fasi di progettazione. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

- c) Nello svolgimento delle attività progettuali l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Contratto/disciplinare.

- d) L'Affidatario dovrà recepire all'interno del progetto di definitivo ed esecutivo le indicazioni riportate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'ufficio tecnico comunale, nonché eventuali modificazioni richieste dall'Amministrazione;

- e) Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Contratto/disciplinare nelle seguenti modalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche dell'Amministrazione (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato “doc”/“rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”, “dcf”);

- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato ISO216-A con dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.
 - f) Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dall'Affidatario nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte dell'Amministrazione comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione
 - g) Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dall'Amministrazione secondo le procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente Contratto/disciplinare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
 - h) L'Affidatario dovrà predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti gli eventuali pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori.
 - i) L'Affidatario dovrà recepire all'interno del progetto definitivo ed esecutivo tutte le eventuali indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di Controllo preposti all'autorizzazione dell'opera.
 - j) L'Affidatario dovrà recepire all'interno del progetto definitivo ed esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto definitivo ed esecutivo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
8. I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. 207/10 da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs 50/2016.
L'Affidatario dovrà eseguire gli eventuali ulteriori rilievi che riterrà necessari per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

Di seguito si riportano, per sommi capi, gli elaborati da presentare:

Relazione generale artt. 25 e 34 del D.P.R. 207/10;

Relazioni specialistiche artt. 26 e 35 del D.P.R. 207/10;

Elaborati grafici comprensivi anche di quelli degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale artt. 28 e 36 del D.P.R. 207/10;

Gli elaborati grafici esecutivi dovranno essere costituiti:

- dagli elaborati che sviluppano tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo;
- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione definitiva ed esecutiva;
- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9 del D.P.R. 207/10;

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti artt. 29 e 37 del D.P.R. 207/10;

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti art. 38 del D.P.R. 207/10;

Piano di sicurezza e di coordinamento e incidenza manodopera art. 39 del D.P.R. 207/10;

Computo metrico estimativo e quadro economico artt. 32 e 42 del D.P.R. 207/10;

Il computo dovrà:

- dettagliare l'aggregazione degli articoli secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. 207/10;
- determinare l'incidenza di spese generali, spese per la gestione della sicurezza e manodopera;
- descrivere puntualmente gli articoli in termini funzionali e prestazionali;
- indicare le norme specifiche applicabili alle lavorazioni e ai materiali;
- indicare, per ciascun materiale soggetto, l'obbligo di marcatura CE e le norme armonizzate di

riferimento.

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed identificato univocamente all'interno degli elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali altri codici che possano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all'interno di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Le quantità totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Il computo metrico dovrà essere redatto con l'obiettivo di agevolare la successiva contabilizzazione delle opere aggregando, ove possibile, le singole lavorazioni elementari e prevedendo agevoli metodologie di misurazione. Ciascuna descrizione contrattuale degli articoli contenuti all'interno dell'elenco prezzi dovrà riportare, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 89/106/CEE, l'indicazione dell'eventuale obbligatorietà della marcatura CE, la relativa norma armonizzata di riferimento e la modalità di attestazione in sede di esecuzione dei lavori (documentale o con marca sul prodotto). Tale indicazione dovrà essere presente all'interno della descrizione estesa dell'articolo.

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, la descrizione dei materiali dovrà essere effettuata in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le specifiche tecniche non potranno menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica.

Il computo metrico estimativo dovrà essere unico ed elaborato secondo un unico standard (grafico e informativo) per tutte le lavorazioni specialistiche (edili, strutturali ed impiantistiche) e dovrà essere integrato con gli oneri della sicurezza derivanti dal coordinamento forniti dal Coordinatore della Sicurezza per la progettazione.

Al fine di procedere alla verifica della congruità delle offerte in sede di affidamento delle opere, l'Affidatario dovrà determinare analiticamente inoltre:

- l'ammontare delle spese generali a carico dell'Appaltatore;
- l'ammontare delle spese inerenti la gestione della sicurezza (con esclusione degli oneri derivanti dal coordinamento che dovranno essere determinati in sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dal Coordinatore della Sicurezza per la fase di progettazione);
- l'ammontare della manodopera.

Tali importi dovranno essere determinati con riferimento al singolo articolo e all'importo complessivo dei lavori.

Il quadro economico dell'opera dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto agli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010.

Cronoprogramma art. 40 del D.P.R. 207/10;

Elenco dei prezzi unitari, ed eventuali analisi artt. 32 e 41 del D.P.R. 207/10;

L'elenco prezzi unitari dovrà essere redatto secondo i criteri previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo dovrà essere determinato mediante analisi secondo la procedura prevista all'art. 32, c. 2, del D.P.R. 207/10. L'Affidatario dovrà presentare un elaborato che raccolga le singole schede di analisi (una per ogni prezzo determinato). Tali schede dovranno essere redatte anche nel caso di accorpamento in un unico articolo di lavorazioni elementari desunte dai prezziari.

Per l'elenco prezzi unitari dovranno essere rispettate le modalità già indicate per il computo metrico estimativo del progetto definitivo/esecutivo.

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto art. 43 del D.P.R. 207/10;

Gli elementi e le lavorazioni identificati univocamente sugli elaborati grafici mediante idonea codifica dovranno essere adeguatamente descritti all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.

Dovrà inoltre essere verificato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Al capitolato speciale d'appalto dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- elenco contrattuale delle descrizioni dei singoli articoli desunti dall'elenco prezzi unitari;
- elenco del materiale da campionare nel corso dei lavori con riferimento alle normative di riferimento applicabili, alla documentazione di accettabilità e alla marcatura CE;
- specifica procedura contrattuale per l'accettazione dei materiali e la verifica all'ingresso in cantiere;
- indicazione delle prove di laboratorio obbligatorie e facoltative da eseguirsi sui materiali;
- scadenze contrattuali intermedie da concordare con il RUP;
- oneri a carico dell'Appaltatore specifici per il cantiere;
- disposizioni in merito all'obbligatorietà, a carico dell'Appaltatore, di predisporre una perizia giurata sullo stato degli edifici circostanti l'area di lavoro e della viabilità esterna prima dell'avvio dei lavori.

2. Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

a) dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;

b) il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.

c) L'Affidatario assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 39 del D.P.R. 207/10, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

d) L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente contratto/disciplinare.

e) L'Affidatario si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle prescrizioni contenute all'interno del presente articolo.

f) Dovranno altresì essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione delle opere.

g) Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprietà al Committente, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Contratto/disciplinare.

h) Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dall'Affidatario nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte dell'Amministrazione comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

i) Nell'ambito dell'incarico dovrà altresì essere effettuata la quantificazione economica analitica:

- dei costi per l'esatto adempimento del coordinamento della sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta;
- della parte degli oneri generali a carico dell'Impresa da includere nelle singole analisi dei prezzi.

j) L'Affidatario dovrà predisporre il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" e il "Fascicolo tecnico dell'opera", nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.

3. Modulistica, relazioni ed elaborati grafici per autorizzazioni e pareri;

L'Affidatario dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni comunque denominate.

4. Ulteriori attività ricomprese nell'incarico di progettazione

L'incarico oggetto del presente contratto/disciplinare comprende inoltre le attività coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione del progetto e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati.

5. Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione

1. Al fine di:

- a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione e della esecuzione del servizio;
- b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sul servizio proponendo le adeguate azioni correttive;
- c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- d) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all'Amministrazione Committente;
- e) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo all'Affidatario;

L'Affidatario è tenuto a partecipare agli incontri indetti dall'Amministrazione al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato che dovranno essere preventivamente concordate.

L'Affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

La **Fase 6** - Comprende le seguenti attività

1. Svolgimento delle prestazioni di direzione lavori, misura e contabilità

Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Il Direttore dei Lavori verrà coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da almeno un assistente con funzioni di direttore operativo, che collaborerà con

il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. In particolare, al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.).

Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi.

Dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.

Il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza quotidiana in cantiere mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia.

Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

Il Direttore dei Lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle eventuali prescrizioni espressi da Enti interessati, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva,

specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, all'eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente contratto/disciplinare d'incarico.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione di eventuali problemi tecnico - organizzativi che si dovessero verificare nel corso dei lavori, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti.

Qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando un ribasso percentuali stabilito nella misura del 20%; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori.

Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento, nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche.

Dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni e nulla - osta necessari.

Il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 30 (trenta) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell'ottenimento di tutti i collaudi necessari.

Il comune di San Pancrazio Salentino assume il ruolo di committente nei confronti dell'operatore economico affidatario del presente incarico di servizi sia per l'attività di progettazione che per l'attività di direzione lavori. Si precisa, tuttavia, che i lavori oggetto di progettazione saranno affidati e appaltati dal Comune di San Pancrazio Salentino, e pertanto costituisce onere dell'operatore economico affidatario dell'attività di direzione lavori prestare la necessaria assistenza e interagire con il Comune stesso, in qualità

di stazione appaltante, per tutto quanto concerne gli aspetti esecutivi dell'opera e in generale l'andamento dei lavori. Le partecipazioni a riunioni e tutte le attività correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti già compensati nella somma complessiva per corrispettivi di cui all'articolo 14.

2. Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori

Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 10 (penalità) e 20 (risoluzione del contratto).

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniquale volta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori.

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

Per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità previste dal codice sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando un ribasso concordato del 20%.

Si ribadisce, altresì, che nell'ambito del proprio incarico il Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e in particolare, durante la realizzazione dell'opera:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 6.1 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- c) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;
- d) adeguare il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- e) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- f) verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- g) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- h) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- i) segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
- j) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La **fase 7** comprende l'assistenza al Collaudo dell'opera.

Art. 3 - Obblighi generali dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a fornire all'Affidatario tutta la documentazione ed elaborati in proprio possesso inerente l'oggetto dell'intervento, e fornirà allo stesso ogni necessario chiarimento.

Art. 4 - Termini per l'espletamento dell'incarico

1. Per la redazione del servizio vengono prescritti i seguenti termini:

1.1 La **progettazione definitiva** e quella **esecutiva**, compreso la **relazione geologica e geotecnica**, la

verifica di vulnerabilità sismica, nonché **il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, devono essere espletate nel termine complessivo di **60 giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:

- per la **progettazione definitiva**, compreso la **relazione geologica e geotecnica** e la **verifica di vulnerabilità sismica**, **gg. 40** decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto/disciplinare;
- per la **progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, **gg. 20**, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.

La durata effettiva delle suddette prestazioni sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

1.2 presentazione degli atti finali: **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di fine lavori;

1.3 la conclusione dell'attività avverrà alla data di approvazione del Collaudo dell'opera.

2. Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni da parte dell'Affidatario, adeguatamente documentate.
3. I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti se non contestata dall'altra parte.
4. Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:
 - i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all'espletamento di eventuale Conferenza dei Servizi o per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati;
 - i termini indicati per la progettazione non comprendono i tempi necessari per la verifica/validazione dei progetti;
 - i termini indicati per la progettazione comprendono i termini connessi all'acquisizione di accordi e pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi;
 - i termini indicati per tutte le fasi della progettazione comprendono i termini connessi alla verifica in itinere del progetto con gli organi dell'Amministrazione Committente.
5. I termini di cui al comma 1 del presente articolo sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione Committente o ad altra Autorità Pubblica o Ente Privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere dall'emissione di questo o dalla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento verrà redatta annotazione scritta.
6. Le sospensioni di cui ai commi 4 e 5 non operano qualora:
 - il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
 - il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

Art. 5 - Penali per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione

1. La penale da applicare al soggetto incaricato della progettazione e delle attività a questa connesse è stabilita in misura giornaliera pari ad **€ 50,00** (euro cinquanta).

2. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio specificato), L'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a ogni singolo termine di cui all'art. 5, comma 1.
4. La penale trova applicazione, per ogni fase della progettazione secondo l'importo del corrispettivo professionale relativo a tutte le prestazioni direttamente o indirettamente connesse al proprio livello di progettazione e a quelli che lo precedono.
5. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.
6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione stessa debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

Art. 6 - Onorario

1. Il corrispettivo posto a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto/disciplinare è stato determinato in **euro 80.000,00 (ottantamila euro)**, oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A., determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, riferito all'importo della stima sommaria delle opere da progettare pari ad **euro 438.000,00**.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto/disciplinare è pari ad **euro _____ (_____ euro)**, oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A., scaturito dal ribasso d'asta del ___% offerto in fase di gara.
3. Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate nel Contratto/disciplinare d'Incarico.
4. L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.
5. Le pratiche autorizzative di cui al presente Contratto/disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario di cui al comma 2 del presente articolo.
6. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto/disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dall'Amministrazione o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
7. Tutte le spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario di cui al comma 2 del presente articolo, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto/disciplinare.
8. Il corrispettivo di cui al punto 2. è immodificabile. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente contratto/disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.
9. All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza, ecc..

Art. 7 - Modalità di pagamento dell'onorario

1. L'emissione delle fatture fiscali relative alle prestazioni progettuali dovrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Committente della progettazione esecutiva: il **40% del corrispettivo**;
 - b) in proporzione ai vari stati d'avanzamento dei lavori: **sino al 50% del corrispettivo**;
 - c) a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Committente del Collaudo o Certificato di regolare esecuzione: il **10% del corrispettivo**;
2. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
 3. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.
 4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.
2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è presso la **Banca** _____.
3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:
 - **Banca** _____
 - **Agenzia** _____
 - Codice IBAN: _____
4. L'intestatario del conto, coincidente con l'affidatario del presente incarico, è _____, nato a _____ (____) il ____ ____ ____.
5. Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il CIG, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il CUP comunicati all'Affidatario dall'Amministrazione.
6. L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Ove l'Affidatario abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brindisi.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Anticipazione

L'Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione.

Art. 10 - Polizza di responsabilità civile professionale

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____ - contratto n. _____, con **validità fino al** _____, con un massimale di **euro 500.000,00**.

Art. 11 - Durata della polizza

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, l'Affidatario dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente contratto/disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui all'art. 6 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno del comma 4 del citato articolo.
2. In tale ipotesi, l'Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Affidatario non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto/disciplinare.
4. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
5. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Affidatario in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui all'art. 15 del presente Contratto/disciplinare;
 - g) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza cui all'art. 20 del presente Contratto/disciplinare.
6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione Committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte dell'Amministrazione stessa, l'Affidatario avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.

Art. 13 - Recesso dal contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Affidatario verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Art. 14 - Incompatibilità

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto/disciplinare non potranno partecipare né all'Appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'Affidatario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Amministrazione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 15 - Subappalto

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente Contratto/disciplinare, l'Affidatario non può avvalersi del subappalto (ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016), fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l'esclusione della relazione geologica) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
2. Resta impregiudicata la responsabilità dell'Affidatario nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate.

Art. 16 - Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto/disciplinare sarà competente il Foro di Brindisi. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 - Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Amministrazione, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario.
2. Si intendono altresì a carico dell'Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Contratto/disciplinare.

Art. 18 - Elezione del domicilio

Agli effetti del presente atto, l'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio in _____, via _____ n. ____ - c.a.p. _____ - _____ (____), cell. _____, PEC: _____, e-mail: _____.

Art. 19 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione

di cui l'Affidatario venisse a conoscenza.

2. I dati personali raccolti dall'Amministrazione saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003; il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
3. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto/disciplinare, l'Affidatario è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate del vigente "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs. 196/2003.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto/disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del vigente D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Il presente contratto/disciplinare è impegnativo per l'Affidatario sin dal momento della sua sottoscrizione, mentre lo diverrà per il Comune dopo il perfezionamento degli atti.

Letto e confermato, si sottoscrive.

Per il Comune
Arch. Cosimo Stridi

Per l'Affidatario
